

SUBEMENDAMENTI ALL'EMENDAMENTO 2.1000 DEL DISEGNO DI LEGGE N. 1790
N. 1790

2.1000

IL RELATORE

All'articolo 2, dopo il comma 8, aggiungere i seguenti:

All'articolo 2, dopo il comma 18, aggiungere i seguenti:

«18-*bis*. Per gli anni 2010, 2011 e 2012 sono prorogate le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 703, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni e integrazioni».

18-*ter*. Al fine di consentire la prosecuzione delle attività dei collegi universitari legalmente riconosciuti per lo svolgimento di attività culturale, per l'anno 2010 è autorizzata la spesa di 3 milioni di euro.

18-*quater*. Le vittime di atti di terrorismo e delle stragi di tale matrice e i loro superstiti, compresi i figli maggiorenni, gli ascendenti i fratelli e le sorelle che siano state parti in causa in un procedimento, civile, penale, amministrativo o contabile comunque dipendente da atti di terrorismo o di stragi di tale matrice, sono esenti dall'obbligo di pagamento dell'imposta di registro previsto, quali parti in causa, dall'articolo 57 del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, e di ogni altra imposta».

18-*quinquies*. Ai fini dello svolgimento dell'attività negoziale diretta all'acquisizione di beni mobili, servizi e connesse prestazioni strettamente correlate allo svolgimento dei compiti istituzionali dell'Amministrazione della difesa e non direttamente correlate all'attività operativa delle Forze armate, compresa l'Arma dei carabinieri, da individuarsi con decreto del Ministro della difesa di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, nonché dell'articolo 7 della legge 24 dicembre 1985, n. 808, è costituita la società per azioni denominata: "Difesa Servizi Spa", con sede in Roma. Il capitale sociale della società di cui al presente comma è stabilito in un milione di euro e i successivi eventuali aumenti del capitale sono determinati con decreto del Ministro della difesa che esercita i diritti dell'azionista. Le azioni della società sono interamente sottoscritte dal Ministero della difesa e non possono formare oggetto di diritti a favore di terzi.

18-*sexies*. La società di cui al comma 18-*quinquies*, che è posta sotto la vigilanza del Ministro della difesa, opera secondo gli indirizzi strategici e i programmi stabiliti con decreto del medesimo Ministero, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze. La medesima società di cui al comma I ha ad oggetto la prestazione di servizi e l'espletamento di attività strumentali e di supporto tecnico-Amministrativo in favore dell'Amministrazione della difesa per lo svolgimento di compiti istituzionali di quest'ultima. L'oggetto sociale, riguardante l'attività negoziale e diretta all'acquisizione di beni mobili, servizi e connesse prestazioni, è strettamente correlata allo svolgimento dei compiti istituzionali del comparto sicurezza e difesa, anche attraverso l'espletamento, per le Forze armate, compresa l'Arma dei Carabinieri, delle funzioni di centrale di committenza ai sensi dell'articolo 33 del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163. Le predette funzioni di centrale di committenza possono essere svolte anche per le altre forze di polizia, previa stipula di apposite convenzioni con le Amministrazioni interessate. La società può altresì esercitare ogni attività strumentale, connessa o accessoria ai suoi compiti istituzionali, nel rispetto della normativa nazionale e comunitaria in materia di affidamento a società a capitale interamente pubblico.

18-*septies*. La società di cui al comma 18-*quinquies*, nell'espletare le funzioni di centrale di committenza, utilizza i parametri di prezzo-qualità delle convenzioni di cui all'articolo 26, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n.488, e successive modificazioni, come limiti massimi per l'acquisto di beni e servizi comparabili.

18-*octies*. Lo statuto disciplina il funzionamento interno della società di cui al comma 18-*quinquies*. Esso è approvato con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. È

ammessa la delega dei poteri dell'organo amministrativo a uno dei suoi membri. Con lo stesso decreto sono nominati i componenti del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale per il primo periodo di durata in carica. I membri del consiglio di amministrazione possono essere tratti anche tra gli appartenenti alle Forze armate in servizio permanente. Le successive modifiche allo statuto e le nomine dei componenti degli organi sociali per i successivi periodi sono deliberate a norma del codice civile ed entrano in vigore a seguito dell'approvazione delle stesse con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia. Ai fini del presente comma lo statuto prevede:

- a) il divieto esplicito di cedere le azioni o di costituire su di esse diritti a favore di terzi;
- b) la nomina da parte del Ministro della difesa dell'intero consiglio di amministrazione e il suo assenso alla nomina dei dirigenti;
- c) le modalità per l'esercizio del «controllo analogo» sulla società, nel rispetto dei principi del diritto europeo e della relativa giurisprudenza comunitaria;
- d) le modalità per l'esercizio dei poteri di indirizzo e controllo sulla politica aziendale;
- e) l'obbligo dell'esercizio della attività societaria in maniera prevalente in favore del Ministero della difesa;
- f) il divieto di chiedere la quotazione in borsa o al mercato ristretto.

18-nonies. Gli utili netti della società di cui al comma 18-quinquies sono destinati a riserva, se non altrimenti determinato dall'organo amministrativo della società previa autorizzazione del Ministero vigilante. La società non può sciogliersi se non per legge.

18-decies. La pubblicazione del decreto di cui al comma 18-octies nella Gazzetta Ufficiale tiene luogo degli adempimenti in materia di costituzione delle società previsti dalla normativa vigente. 9. Il rapporto di lavoro del personale dipendente della società è disciplinato dalle norme di diritto privato e dalla contrattazione collettiva. Ai fini dell'applicazione dei commi da 18-quinquies a 18-nonies del presente articolo, in deroga a quanto previsto dal comma 9 dell'articolo 23-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, la società si avvale anche del personale militare e civile del Ministero della difesa, anche di livello non dirigenziale, in possesso di specifiche competenze in campo amministrativo e gestionale, da impiegarsi secondo le modalità previste dallo stesso articolo.



Testo estratto dagli archivi del sistema [ItalgioireWeb](#) del CED della Corte di Cassazione

LEGGE 24 DICEMBRE 1985, n. 808 (GU n. 005 del 08/01/1986) INTERVENTI PER LO SVILUPPO E L'ACCRESIMENTO DI COMPETITIVITÀ DELLE INDUSTRIE OPERANTI NEL SETTORE AERONAUTICO.

URN: urn:nir:stato:legge:1985-12-24;808

Preambolo

LA CAMERA DEI DEPUTATI ED IL SENATO DELLA REPUBBLICA HANNO APPROVATO;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

LA SEGUENTE LEGGE:

ART. 1. FINALITÀ E BENEFICIARI DEGLI INTERVENTI

AI FINI DI PROMUOVERE LO SVILUPPO TECNOLOGICO DELL'INDUSTRIA AERONAUTICA, DI CONSOLIDARE ED AUMENTARE I LIVELLI DI OCCUPAZIONE E DI PERSEGUIRE IL SALDO POSITIVO DELLA BILANCIA DEI PAGAMENTI DEL SETTORE, SONO AUTORIZZATI GLI INTERVENTI DI CUI ALLA PRESENTE LEGGE IN RELAZIONE ALLA PARTECIPAZIONE DI IMPRESE NAZIONALI A PROGRAMMI INDUSTRIALI AERONAUTICI IN COLLABORAZIONE INTERNAZIONALE.

AI SENSI DELLA PRESENTE LEGGE SONO CONSIDERATI PREMINENTI I PROGRAMMI CHE COMPORTINO PER L'INDUSTRIA ITALIANA:

- 1) L'ACCRESIMENTO DELLA AUTONOMIA TECNOLOGICA DELL'INDUSTRIA;
- 2) L'AMPLIAMENTO DELLA OCCUPAZIONE QUALIFICATA CON PARTICOLARE RIFERIMENTO ALLE AREE MERIDIONALI DEL PAESE;
- 3) L'ACCRESIMENTO DI COMPETITIVITÀ IN CAMPO INTERNAZIONALE;
- 4) L'ACCRESIMENTO DELLA CAPACITÀ DI COLLABORAZIONE CON TUTTI I PAESI INCORAGGIANDO, IN PARTICOLARE, LO SVILUPPO DI NUOVE INTESI SUL PIANO PRODUTTIVO E TECNOLOGICO TRA LE IMPRESE NELL'AMBITO DELLA CEE;
- 5) L'ACCRESIMENTO, PER I NUOVI PROGRAMMI, DELLE QUOTE DI PRODUZIONE CIVILE RISPETTO A QUELLE MILITARI DELLE IMPRESE NAZIONALI.

POSSONO ACCEDERE AI BENEFICI DELLA PRESENTE LEGGE LE IMPRESE LA CUI ATTIVITÀ PRINCIPALE RIGUARDA LA COSTRUZIONE, TRASFORMAZIONE E REVISIONE DI AEROMOBILI, MOTORI, EQUIPAGGIAMENTI E MATERIALI AERONAUTICI NONCHÉ DI PARTI DEGLI STESSI.

ART. 2. COMITATO PER LO SVILUPPO DELL'INDUSTRIA AERONAUTICA

PER ASSICURARE LA COORDINATA E RAZIONALE APPLICAZIONE DEGLI INTERVENTI DI CUI ALL' ARTICOLO 3 , È ISTITUITO IL COMITATO PER LO SVILUPPO DELL'INDUSTRIA AERONAUTICA PRESIEDUTO DAL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO O DA UN SOTTOSEGRETARIO DA LUI DELEGATO E COMPOSTO DA UN RAPPRESENTANTE PER CIASCUNO DEI MINISTERI DEGLI AFFARI ESTERI, DELLA DIFESA, DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO, DEL COMMERCIO CON L'ESTERO E DELLE PARTECIPAZIONI STATALI, UN RAPPRESENTANTE DELL'UFFICIO DEL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLE INIZIATIVE PER LA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA E UN RAPPRESENTANTE DELL'UFFICIO DEL MINISTRO PER GLI INTERVENTI STRAORDINARI NEL MEZZOGIORNO NONCHÉ DA TRE ESPERTI, SCELTI TRA PERSONE DI QUALIFICATA ESPERIENZA NEL SETTORE E NON LEGATE DA RAPPORTI DI DIPENDENZA O DI PARTECIPAZIONE A CONSIGLI DI AMMINISTRAZIONE DI AZIENDE DEL SETTORE.

PER OGNI COMPONENTE EFFETTIVO È NOMINATO UN SUPPLENTE.

I COMPONENTI EFFETTIVI E SUPPLEMENTI DEL COMITATO SONO NOMINATI PER UN TRIENNIO CON DECRETO DEL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO.

IL COMITATO È COSTITUITO VALIDAMENTE CON LA MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI COMPONENTI E DELIBERA I PARERI A MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI PRESENTI.

ALLA SEGRETERIA DEL COMITATO PROVVEDE IL MINISTERO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO REDIGE ANNUALMENTE UNA RELAZIONE SULLO STATO DELL'INDUSTRIA AERONAUTICA ED IN PARTICOLARE SULLA ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI PIÙ SIGNIFICATIVI PER GLI ASPETTI TECNOLOGICI, ECONOMICI ED OCCUPAZIONALI NONCHÉ SUI FINANZIAMENTI E CONTRIBUTI EROGATI AI SENSI DELLA PRESENTE LEGGE E SULL'ATTIVITÀ SVOLTA DAL COMITATO CON PARTICOLARE RIFERIMENTO AI PARERI RESI.

LA RELAZIONE È REDATTA SULLA BASE DI SINGOLI RAPPORTI CHE, ENTRO IL 30 GIUGNO DI CIASCUN ANNO, LE IMPRESE CHE ABBIANO OTTENUTO I BENEFICI DI CUI ALL'ARTICOLO SEGUENTE DEVONO PRESENTARE AL MINISTERO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO IN ORDINE ALL'IMPIEGO DEI BENEFICI STESSI.

LA RELAZIONE È TRASMESSA DAL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO, ENTRO IL 31 LUGLIO DI CIASCUN ANNO, AL COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL COORDINAMENTO DELLA POLITICA INDUSTRIALE PER LA TRASMISSIONE AL PARLAMENTO, UNITAMENTE ALLA RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA DI CUI ALL'ARTICOLO 15 DELLA LEGGE 5 AGOSTO 1978, N. 468.

TUTTI GLI ONERI DERIVANTI DALL'APPLICAZIONE DEL PRESENTE ARTICOLO GRAVANO SUL CAPITOLO 1092 DELLO STATO DI PREVISIONE DEL MINISTERO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO.

ART. 3.

FINANZIAMENTI E CONTRIBUTI PER LA PARTECIPAZIONE DI IMPRESE NAZIONALI A PROGRAMMI INDUSTRIALI AERONAUTICI IN COLLABORAZIONE INTERNAZIONALE.

PER LE FINALITÀ DI CUI ALL'ARTICOLO 1, ALLE IMPRESE NAZIONALI PARTECIPANTI A PROGRAMMI IN COLLABORAZIONE INTERNAZIONALE PER LA REALIZZAZIONE DI AEROMOBILI, MOTORI, EQUIPAGGIAMENTI E MATERIALI AERONAUTICI POSSONO ESSERE CONCESSI:

a) FINANZIAMENTI PER L'ELABORAZIONE DI PROGRAMMI E L'ESECUZIONE DI STUDI, PROGETTAZIONI, SVILUPPI, REALIZZAZIONE DI PROTOTIPI, PROVE, INVESTIMENTI PER INDUSTRIALIZZAZIONE ED AVVIAMENTO ALLA PRODUZIONE FINO ALLA CONCORRENZA DEI RELATIVI COSTI, INCLUSI I MAGGIORI

COSTI DI PRODUZIONE SOSTENUTI IN RELAZIONE ALL'APPRENDIMENTO PRECEDENTE AL RAGGIUNGIMENTO DELLE CONDIZIONI PRODUTTIVE DI REGIME;

b) CONTRIBUTI IN CONTO INTERESSI, NON SUPERIORI AL 60 PER CENTO DEL TASSO DI RIFERIMENTO DI CUI ALL' ARTICOLO 20 DEL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 NOVEMBRE 1976, N. 902 , SUI FINANZIAMENTI CONCESSI DA ISTITUTI DI CREDITO, PER LO SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITÀ DI PRODUZIONE DI SERIE, NELLA MISURA DEL 70 PER CENTO DEL COSTO DEL PROGRAMMA DI PRODUZIONE CONSIDERATO E PER UN PERIODO MASSIMO DI CINQUE ANNI. PER LE INIZIATIVE LOCALIZZATE NEI TERRITORI DI CUI ALL'ARTICOLO 1 DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SUGLI INTERVENTI NEL MEZZOGIORNO, APPROVATO CON IL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 MARZO 1978, N. 218, LA MISURA È RISPETTIVAMENTE ELEVATA AL 70 PER CENTO E ALL'80 PER CENTO;

c) CONTRIBUTI IN CONTO INTERESSI SUI FINANZIAMENTI PER UN PERIODO MASSIMO DI DIECI ANNI DI ISTITUTI DI CREDITO RELATIVI A DILAZIONI DI PAGAMENTO AI CLIENTI FINALI, NELLE MISURE NECESSARIE AD ALLINEARE LE CONDIZIONI DEL FINANZIAMENTO A QUELLE PRATICATE DALLE ISTITUZIONI FINANZIARIE NAZIONALI DELLE IMPRESE ESTERE PARTECIPANTI AL PROGRAMMA.

GLI INTERVENTI DI CUI AL PRESENTE ARTICOLO POSSONO ESSERE EFFETTUATI ANCHE IN RELAZIONE ALL'EVENTUALE FINANZIAMENTO, DA PARTE DELLE IMPRESE NAZIONALI, DELLE ATTIVITÀ COMUNI DI PROGRAMMA PER LA QUOTA DI LORO PERTINENZA.

ART. 4. CRITERI, PROCEDURE E MODALITÀ PER LA CONCESSIONE DEI BENEFICI

ENTRO NOVANTA GIORNI DALLA DATA DI ENTRATA IN VIGORE DELLA PRESENTE LEGGE IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL COORDINAMENTO DELLA POLITICA INDUSTRIALE, SU PROPOSTA DEL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO, D'INTESA CON IL MINISTRO PER GLI INTERVENTI STRAORDINARI NEL MEZZOGIORNO, STABILISCE LE CONDIZIONI DI AMMISSIBILITÀ DEI PROGRAMMI AGLI INTERVENTI DI CUI AL PRECEDENTE ARTICOLO 3 , INDICA LE PRIORITÀ AVENDO RIGUARDO AGLI OBIETTIVI DI SVILUPPO TECNOLOGICO, CONSOLIDAMENTO ED INCREMENTO DELL'OCCUPAZIONE, SVILUPPO DEL MEZZOGIORNO ED ESPANSIONE DELLE ESPORTAZIONI E DETERMINA I CRITERI PER LO SVOLGIMENTO DELLE ISTRUTTORIE.

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL COORDINAMENTO DELLA POLITICA INDUSTRIALE, PREVIA ISTRUTTORIA DEL COMITATO PER LO SVILUPPO DELL'INDUSTRIA AERONAUTICA DI CUI ALL' ARTICOLO 2 DELLA PRESENTE LEGGE, CONDOTTA ANCHE SULLA BASE DEL QUADRO COMPLESSIVO DEI PROGRAMMI DELLE IMPRESE PREDISPOSTO DAL MINISTERO DELLA INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO, AGGIORNA ANNUALMENTE GLI INDIRIZZI E GLI OBIETTIVI GENERALI PER LO SVILUPPO DELLA INDUSTRIA AERONAUTICA.

TALI INDIRIZZI ED OBIETTIVI COSTITUISCONO I CRITERI PER LA SELEZIONE E PER LA GRADUATORIA DELLE DOMANDE PRESENTATE DALLE IMPRESE AI SENSI DEL QUINTO COMMA DEL PRESENTE ARTICOLO.

L'AGGIORNAMENTO ANNUALE È TRASMESSO ALLE COMPETENTI COMMISSIONI PARLAMENTARI.

LE IMPRESE INTERESSATE, PER OTTENERE I BENEFICI DI CUI ALL'ARTICOLO 3, PRESENTANO DOMANDA AL MINISTERO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO, INDICANDO IN PARTICOLARE:

- 1) IL PROGRAMMA DELLE ATTIVITÀ DA SVOLGERE;
- 2) LE CONDIZIONI E I MODI DELLA PARTECIPAZIONE AL PROGRAMMA INDUSTRIALE AERONAUTICO IN COLLABORAZIONE INTERNAZIONALE;
- 3) I RISULTATI COMMERCIALI ED ECONOMICI PREVISTI;
- 4) LA LOCALIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ E GLI EFFETTI SUI LIVELLI E SULLA QUALIFICAZIONE DELLA OCCUPAZIONE CON PREMINENTE RIFERIMENTO ALLE AREE MERIDIONALI;
- 5) LE PREVISIONI SUI TEMPI DI ATTUAZIONE E SUI FABBISOGNI FINANZIARI DEL PROGRAMMA.

ENTRO TRENTA GIORNI DALLA DELIBERA DI CUI AL PRIMO COMMA DEL PRESENTE ARTICOLO, IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO STABILISCE CON PROPRIO DECRETO LE MODALITÀ E LE PROCEDURE PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE E DELLA RELATIVA DOCUMENTAZIONE.

LE AGEVOLAZIONI DI CUI AL PRECEDENTE ARTICOLO 3 NON SONO CUMULABILI CON QUELLE PREVISTE DALLE ALTRE LEGGI DI INCENTIVAZIONE INDUSTRIALE. A TAL FINE, LE IMPRESE INTERESSATE DEBONO ALLEGARE ALLA DOMANDA UNA DICHIARAZIONE ATTESTANTE LE EVENTUALI AGEVOLAZIONI RICHIESTE E/O OTTENUTE IN RELAZIONE AI PROGRAMMI DI CUI ALLA PRESENTE LEGGE O AD ATTIVITÀ AD ESSI CONNESSE.

L'AMMISSIONE DEL PROGRAMMA AI BENEFICI PREVISTI DALL'ARTICOLO 3 È DELIBERATA DAL COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL COORDINAMENTO DELLA POLITICA INDUSTRIALE, SU PROPOSTA DEL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO E PREVIO PARERE DEL COMITATO PER LO SVILUPPO DELL'INDUSTRIA AERONAUTICA DI CUI ALLO ARTICOLO 2.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELLO ARTIGIANATO, IN CASO DI AMMISSIONE DEL PROGRAMMA AI BENEFICI PREVISTI DALL'ARTICOLO 3, CON PROPRI DECRETI STABILISCE:

- a) LA MISURA, I TEMPI E I MODI DI EROGAZIONE DEI FINANZIAMENTI E DEI CONTRIBUTI NONCHÉ LE CONDIZIONI PER L'EVENTUALE REVOCA OD INTERRUZIONE DEI BENEFICI O PER L'APPLICAZIONE DI PENALI IN CASO DI TOTALE O PARZIALE MANCATA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA O DI RITARDI NELLA STESSA REALIZZAZIONE;
- b) I CRITERI AI QUALI DOVRÀ ATTENERSI LA IMPRESA BENEFICIARIA DEI FINANZIAMENTI E DEI CONTRIBUTI PER DOCUMENTARE L'ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA NELLA RELAZIONE DI BILANCIO RELATIVA A CIASCUNO DEGLI ESERCIZI IMMEDIATAMENTE SUCCESSIVI A QUELLI IN CUI HANNO AVUTO LUOGO LE SINGOLE EROGAZIONI;

c) LE CONDIZIONI ED I MODI PER LA RESTITUZIONE ALLO STATO DEI FINANZIAMENTI DI CUI ALL'ARTICOLO 3, PRIMO COMMA, LETTERA A), SENZA CORRESPONSIONE DI INTERESSI, MEDIANTE QUOTE SUL RICAVATO DELLA VENDITA DEI PRODOTTI OGGETTO DEL PROGRAMMA IN COLLABORAZIONE, DETERMINATE IN RELAZIONE AI PREVISTI RISULTATI COMMERCIALI ED ECONOMICI.

ART. 5.

INTERVENTO DEL MEDIOCREDITO CENTRALE NELLE OPERAZIONI FINANZIARIE RELATIVE A PROGRAMMI INDUSTRIALI AERONAUTICI IN COLLABORAZIONE INTERNAZIONALE.

TENUTO CONTO DELLE PECULIARI CARATTERISTICHE DEL MERCATO IN CUI OPERANO LE IMPRESE AERONAUTICHE, IL MINISTRO DEL TESORO STABILISCE LE CONDIZIONI, LE MODALITÀ E I TEMPI DI INTERVENTO DEL MEDIOCREDITO CENTRALE NELLE OPERAZIONI FINANZIARIE DI CUI ALLA LEGGE 24 MAGGIO 1977, N. 227 , RELATIVE A PROGRAMMI INDUSTRIALI AERONAUTICI IN COLLABORAZIONE INTERNAZIONALE AMMESSI AI BENEFICI DELLA PRESENTE LEGGE.

ART. 6.

GARANZIE ASSICURATIVE PER LE ATTIVITÀ CONNESSE ALLA COMMERCIALIZZAZIONE ALL'ESTERO DEI PRODOTTI REALIZZATI NELL'AMBITO DI PROGRAMMI INDUSTRIALI AERONAUTICI DI COLLABORAZIONE INTERNAZIONALE.

LA SEZIONE SPECIALE PER L'ASSICURAZIONE DEL CREDITO ALL'ESPORTAZIONE È AUTORIZZATA A CONCEDERE LE GARANZIE ASSICURATIVE PREVISTE DALLA LEGGE 24 MAGGIO 1977, N. 227 , PER TUTTI I RISCHI CONNESSI ALLA PRODUZIONE E COMMERCIALIZZAZIONE DEI PRODOTTI INDICATI NEL TERZO COMMA DELL'ARTICOLO 1 DELLA PRESENTE LEGGE, REALIZZATI NELL'AMBITO DI PROGRAMMI DI COLLABORAZIONE INTERNAZIONALE, ANCHE SE COMMERCIALIZZATI DA IMPRESE O ENTI DI DIRITTO ESTERO.

LA GARANZIA ASSICURATIVA, ANCORCHÈ CONCESSA ALL'IMPRESA O ENTE DI DIRITTO ESTERO, È RAPPORATA ALLA QUOTA DI PARTECIPAZIONE DELLE IMPRESE NAZIONALI AL PROGRAMMA.

ART. 7.

ATTIVITÀ DIMOSTRATIVA SUL TERRITORIO NAZIONALE E/O ALLO ESTERO

I MEZZI ED I MATERIALI PRODOTTI DALL'INDUSTRIA NAZIONALE ED ACQUISITI DALLO STATO O DA ALTRI ENTI PUBBLICI POSSONO ESSERE MESSI A DISPOSIZIONE DELLE INDUSTRIE, PREVIA AUTORIZZAZIONE DEL MINISTRO DA CUI DIPENDE L'AMMINISTRAZIONE O L'ENTE CHE LI HA IN DOTAZIONE, PER EFFETTUARE, A TITOLO ONEROSO E CON LE DEBITE CAUTELE ASSICURATIVE, PROVE DIMOSTRATIVE SIA IN ITALIA CHE ALL'ESTERO, SU RICHIESTA DI GOVERNI STRANIERI O IN OCCASIONE DI MOSTRE O DI VISITE DI ALTE PERSONALITÀ STRANIERE.

ART. 8. NORME TRANSITORIE

IN DEROGA AL SETTIMO COMMA DEL PRECEDENTE ARTICOLO 4 , I BENEFICI DI CUI AL PRECEDENTE ARTICOLO 3 , PRIMO COMMA, LETTERA A), POSSONO ESSERE CONCESSI IN RELAZIONE AD ATTIVITÀ INTRAPRESE PRECEDENTEMENTE ALLA DATA DI ENTRATA IN VIGORE DELLA PRESENTE LEGGE A CONDIZIONE CHE:

- a) TALI ATTIVITÀ SIANO STATE EFFETTUATE NELL'AMBITO DI PROGRAMMI AERONAUTICI IN COLLABORAZIONE INTERNAZIONALE;
- b) LA PARTECIPAZIONE DELLE IMPRESE NAZIONALI A TALI PROGRAMMI SIA STATA FAVOREVOLMENTE VALUTATA DAL CIPI AI FINI DELL'AMMISSIONE AI BENEFICI DI CUI AI FONDI PREVISTI DALL' ARTICOLO 3 DELLA LEGGE 12 AGOSTO 1977, N. 675 , E DALL' ARTICOLO 14 DELLA LEGGE 17 FEBBRAIO 1982, N. 46 .

AI FINI DEL PRESENTE ARTICOLO, I BENEFICI INDICATI AL PRIMO COMMA HANNO CARATTERE INTEGRATIVO DI QUELLI CONCESSI AI SENSI E PER GLI EFFETTI DELLA NORMATIVA INDICATA ALLA LETTERA B) DEL PRECEDENTE COMMA. LE IMPRESE INTERESSATE DEVONO PRESENTARE APPOSITA DOMANDA, ENTRO IL TERMINE DI NOVANTA GIORNI DALLA DATA DI ENTRATA IN VIGORE DELLA PRESENTE LEGGE, INDICANDO I BENEFICI GIÀ OTTENUTI IN RELAZIONE AL PROGRAMMA. ALLA DOMANDA SI APPLICA IL PROCEDIMENTO PREVISTO DAI COMMI OTTAVO E NONO DEL PRECEDENTE ARTICOLO 4. CON IL PROVVEDIMENTO DI CUI AL NONO COMMA DEL PRECEDENTE ARTICOLO 4 VENGONO ALTRESÌ STABILITI I CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DEI BENEFICI DA CORRISPONDERE A TITOLO INTEGRATIVO AI SENSI DEL PRESENTE ARTICOLO.

ART. 9. NORME FINANZIARIE

PER L'ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI DI CUI AL PRECEDENTE ARTICOLO 3 , PRIMO COMMA, LETTERA A), È AUTORIZZATA, PER IL QUINQUENNIO 1985-89, LA COMPLESSIVA SPESA DI LIRE 690 MILIARDI. LA QUOTA RELATIVA ALL'ANNO 1985 RESTA DETERMINATA IN LIRE 100 MILIARDI.

SONO ALTRESÌ AUTORIZZATI I LIMITI D'IMPEGNO QUINQUENNALI DI LIRE 30 MILIARDI PER L'ANNO 1986 E LIRE 20 MILIARDI PER IL 1988, NONCHÉ IL LIMITE D'IMPEGNO DECENNALE DI LIRE 50 MILIARDI PER IL 1988, PER L'ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI DI CUI, RISPETTIVAMENTE, ALLE LETTERE B) E C) DEL PRECEDENTE ARTICOLO 3.

ART. 10. COPERTURA DELL'ONERE

ALL'ONERE DERIVANTE DALL'ATTUAZIONE DELLA PRESENTE LEGGE, VALUTATO IN LIRE 100 MILIARDI PER L'ANNO 1985 E IN LIRE 200 MILIARDI PER CIASCUNO DEGLI ANNI 1986 E 1987, SI FA FRONTE MEDIANTE CORRISPONDENTE RIDUZIONE DELLO STANZIAMENTO ISCRITTO, AI FINI DEL BILANCIO TRIENNALE 1985-87, AL CAPITOLO 9001 DELLO STATO DI PREVISIONE DEL MINISTERO DEL TESORO PER L'ANNO FINANZIARIO 1985, ALL'UOPO UTILIZZANDO LO SPECIFICO ACCANTONAMENTO "PROGRAMMA DI RILANCIO DEL SETTORE AERONAUTICO".

IL MINISTRO DEL TESORO È AUTORIZZATO AD APPORTARE, CON PROPRI DECRETI, LE OCCORRENTI VARIAZIONI DI BILANCIO.

LA PRESENTE LEGGE, MUNITA DEL SIGILLO DELLO STATO, SARÀ INSERTA NELLA RACCOLTA UFFICIALE DELLE LEGGI E DEI DECRETI DELLA REPUBBLICA ITALIANA. È FATTO OBBLIGO A CHIUNQUE SPETTI DI OSSERVARLA E DI FARLA OSSERVARE COME LEGGE DELLO STATO.

Lavori Preparatori

LAVORI PREPARATORI SENATO DELLA REPUBBLICA (ATTO N. 1069): PRESENTATO DAL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELLO ARTIGIANATO (ALTISSIMO) IL 13 DICEMBRE 1984. ASSEGNATO ALLA DECIMA COMMISSIONE (INDUSTRIA), IN SEDE REFERENTE, IL 29 GENNAIO 1985, CON PARERI DELLE COMMISSIONI TERZA, QUARTA, QUINTA E SESTA. ESAMINATO DALLA DECIMA COMMISSIONE IL 2, 10 APRILE 1985; 22, 29 MAGGIO 1985; 12 GIUGNO 1985; 17, 24, 25 LUGLIO 1985; 1 AGOSTO 1985. RELAZIONE SCRITTA ANNUNCIATA IL 24 SETTEMBRE 1985 (ATTO N. 1069/A - RELATORI: SEN. BUFFONI E SEN. PACINI). ESAMINATO IN AULA E APPROVATO IL 26 SETTEMBRE 1985. CAMERA DEI DEPUTATI (ATTO N. 3169): ASSEGNATO ALLA XII COMMISSIONE (INDUSTRIA E COMMERCIO), IN SEDE LEGISLATIVA, IL 16 OTTOBRE 1985, CON PARERI DELLE COMMISSIONI I, III, V, VI, VII, VIII E X. ESAMINATO DALLA XII COMMISSIONE IL 14, 20, 27 NOVEMBRE 1985 E APPROVATO IL 12 DICEMBRE 1985.

DATA A ROMA, ADDÌ 24 DICEMBRE 1985

COSSIGA

CRAXI, PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

ALTISSIMO, MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

VISTO, IL GUARDASIGILLI: MARTINAZZOLI

ROMA / 27-05-2009

NUCLEARE/ in siti militari centrali nucleari fuori controllo di Parlamento, Magistratura e popolazioni

ROMA (Uno Notizie.it)

E' stato recentemente approvato al Senato, nell'ambito della discussione del ddl 1195 recante disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia, l'articolo 14 recante delega al Governo in materia nucleare.

La delega riguarda la disciplina della localizzazione sul territorio nazionale di impianti di produzione di energia elettrica nucleare, di impianti di fabbricazione del combustibile nucleare e dei sistemi di stoccaggio e di deposito. Avviate infine le votazioni degli emendamenti presentati all'articolo 16 recante misure per la sicurezza e il potenziamento del settore energetico.

Siamo di fronte non più al rischio, ma alla piena attuazione di un progetto che coinvolgerà anche il settore della Difesa.

Sempre in Senato è infatti in discussione il ddl 1373 per la costituzione della DIFESA SERVIZI SPA, la quale ha tra le sue finalità

principali quella "di permettere l'installazione di impianti energetici destinati al miglioramento del quadro di approvvigionamento strategico dell'energia, della sicurezza e dell'affidabilità del sistema nel quadro degli obiettivi comunitari in materia di energia e ambiente".

Nuove centrali potranno essere costruite direttamente dalla Difesa Servizi SpA, o date in concessione e/o locazione, e realizzate in siti militari, infrastrutture e beni del demanio militare. Tutto ciò sfuggendo al controllo delle Autonomie Locali, della magistratura e del Parlamento nonché delle popolazioni residenti nelle vicinanze dei siti prescelti, essendo questi "Zona Militare - Limite Invalicabile", come recitano i cartelli affissi ai confini.

E senza che si tenga nella dovuta considerazione il depauperamento di esperienze e professionalità oggi utilizzate in queste basi con altre funzioni, e che difficilmente potrebbero essere convertite alla produzione di energia nucleare. - Uno Notizie - Roma

ECCO ALCUNI, INTERVENTI, SUL NUCLEARE, DELLO SCIENZIATO E FISICO **GIANNI MATTIOLI**. ALLA SUA DESTRA IL **FAMOSO ASTRONAUTA E PARLAMENTARE EUROPEO UMBERTO GUIDONI**

Difesa spa, un affare da cinque miliardi

Sab, 31/10/2009 - 18:11 by Anonimo Tags:

- o Anticapitalismo
- o internazionale
- o Notizia



Un emendamento blitz alla Finanziaria prevede la «privatizzazione» degli acquisti e dei terreni militari. Una norma voluta da La Russa

Anche stavolta il blitz è arrivato di notte: come con lo scudo fiscale. L'altra sera la "manina" ha infilato in Finanziaria un emendamento-monstre, la costituzione della Difesa Servizi Spa. Inserita in un testo omnibus, assieme ai fondi per **Radio Radicale** o per i terremotati. Sembra un'aggiunta casuale: in realtà quella proposta ha già alle spalle una lunga storia di incursioni fallite (segno di profondi malumori anche nella maggioranza), e ha un potenziale futuro che potrebbe essere devastante per lo Stato. La proposta è semplice e radicale: la nuova società gestirà gli acquisti e i terreni (non più gli immobili, che in origine c'erano) della Difesa. Una torta che va tra i 3 e i 5 miliardi l'anno come gestione ordinaria (tipo, acquisto di divise o di alimenti per le mense). Mail potenziale è molto più alto. Basti

pensare a quelle aree militari su cui poter installare impianti energetici, uno dei punti su cui l'opposizione ha sollevato maggiori obiezioni. Teoricamente la nuova società potrebbe consentire l'installazione anche di centrali nucleari o di termovalorizzatori inquinanti, aggirando tutti i controlli: basterà affiggere il cartello "area militare". Di fatto lamossatoglie di mezzo tutte le attuali segreterie titolari della spesa militare: esercito, marina, aeronautica, Carabinieri. Tutti spazzati via dalla nuova società, che avrà un amministratore delegato, un consiglio di amministrazione e un consiglio dei revisori tutti di nomina ministeriale. Un potere enorme, che potrà agire in regime privatistico, senza i consueti controlli normalmente previsti dalle strutture statali. «Dietro a tutto questo vedo un attacco alla Pubblica amministrazione – commenta Giampiero Scanu, capogruppo Pd in commissione Difesa – Oggi si parte con la Difesa, domani si passerà alla scuola e poi alla Giustizia». Per i frequentatori delle aule parlamentari, quella norma non è affatto una novità. È da circa un anno che la Difesa tenta di inserirla in qualche provvedimento. Il maggiore sponsor della nuova società è il sottosegretario Guido Crosetto (Pdl ex FI), che parla genericamente di gestione dei "marchi" per ottenere nuove risorse, ma poi si concentra su immobili e terreni. Il ministro Ignazio La Russa "benedice" in silenzio. Pare non abbia avuto difficoltà a conquistarsi anche l'appoggio tacito di qualche alto grado militare. I maligni dicono che già 6 o 7 ufficiali in uscita a febbraio puntano a passare dai ranghi militari alle poltrone del consiglio d'amministrazione della nuova società. Un incarico a vita: non c'è limite di tempo. Ma queste non sono che malignità. Le cronache parlamentari raccontano di un primo blitz, fallito, tentato nella legge sui lavori usuranti, "stoppato" da Gianfranco Fini alla Camera. Seguono altri due tentativi in Senato. L'opposizione protesta, e ottiene che venga presentata una proposta di legge dal governo, che arriva sulla scrivania del presidente della Commissione Difesa Giampiero Cantoni. Il quale apre il dibattito: la Commissione mette a confronto il testo con una controproposta dell'opposizione. Il centrosinistra chiede una serie di audizioni, con la Corte dei Conti e con l'Antitrust, oltre che con i vertici delle diverse Armi. Tutto respinto. Si ascolta solo il capo di stato maggiore e il ministero dell'Economia. Che, a sorpresa, solleva molte obiezioni, soprattutto riguardo la gestione degli immobili, di fatto di proprietà del Demanio e dunque da eliminare dal testo. Come puntualmente avviene. L'opposizione chiede (senza ottenerlo) che almeno nel consiglio della nuova società sieda un magistrato della Corte dei Conti. Il dibattito è serrato. Fino a 48 ore fa, al blitz riuscito, che provoca parecchia irritazione anche tra i senatori di centrodestra della Commissione Difesa, compreso il presidente, come rivelano alcune fonti. «Si è trattato di un grave fatto di prepotenza nei confronti del Parlamento che stava discutendo», commenta Roberta Pinotti (Pd). Viste le carte in tavola, il blitz potrebbe essere anche il risultato dell'accerchiamento anti-tremontiano che parte dal Senato.